

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Direttore: Dott. Patrizio Anibaldi

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA SEMESTRALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI MATERIALE MONOUSO IN TNT STERILE E NON STERILE, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, DA DESTINARE ALLE NECESSITÀ DELL'ASL DI RIETI

ART. 1 - OGGETTO – BASE D'ASTA

La presente RDO ha per oggetto la fornitura semestrale, in somministrazione, di materiale monouso in tnt sterile e non sterile, suddivisa in 4 lotti, da destinare alle necessità dell'ASL di Rieti nelle more dell'attivazione della gara aggregata esperita dalla ASL di Viterbo in qualità di capofila anche per esigenze della ASL di Rieti.

La gara è una procedura suddivisa in più lotti, finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario per ogni singolo lotto.

LOTTI	DESCRIZIONE LOTTO	CIG	Base d'asta semestrale
1	Lotto 1 – Set operatori		€ 39.000,00
2	Lotto 2 – camici chirurgici		€ 19.200,00
3	Lotto 3 – Prodotti sfusi sterili		€ 19.000,00
4	Lotto 4 – Prodotti sfusi non sterili		€ 5.600,00
TOTALE			€ 82.800,00

La durata della gara è pari a 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto su MEPA, o per il minor tempo necessario all'attivazione della gara aggregata da parte della ASL di Viterbo.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di documentato aumento delle esigenze aziendali. La portata della modifica consentita non potrà superare il 30% del valore di aggiudicazione.

Il valore semestrale posto a base d'asta risulta pari ad € 82.800,00 (Oltre IVA).

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 107.640,00 al netto di Iva, derivante dalla sommatoria dei seguenti items: € 82.800,00 (BASE D'ASTA SEMESTRALE); € 24.840,00 (Art. 106, comma 1, eventuale 30%).

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero /00).

I fornitori si impegnano a mantenere i prezzi invariati per tutta la durata della fornitura.

Resta inteso che la ASL Rieti si riserva la facoltà di revocare o sospendere la presente procedura di gara o di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, o di risolvere il contratto nel caso venga aggiudicata una gara espletata dalla Centrale Acquisti Regionale, dall'Area di Aggregazione o da Consip.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

I prodotti devono rispondere alle caratteristiche tecniche minime riportate nel CSA e nei file excel allegati "Riga unica RDO lotto x" di ciascun lotto.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, dunque la partecipazione alla gara da parte delle associazioni è consentita solo se abbiano manifestato la volontà di associarsi. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando, qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata la partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'ASL Rieti escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

4.1 Requisiti di ordine generale

- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (fatte salve le ipotesi di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80) e assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia.
- Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., non aver assunto, negli ultimi tre anni, dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico sarà escluso in qualunque momento dalla procedura qualora, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, risulti trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80.

Ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. 50/2016 l'ASL Rieti potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Altresì l'Azienda, come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, accetta i documenti indicati dal citato comma 2 dell'art. 86.

4.2 Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti e adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

4.2.1 Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, o in uno dei competenti registri professionali o commerciali, se operatore economico non avente sede in Italia, nel settore di attività corrispondente a quello oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

4.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- un fatturato "specifico" del settore di attività oggetto dell'appalto realizzato complessivamente negli esercizi finanziari 2017/2018/2019, non inferiore al valore posto a base d'asta per ogni singolo lotto per cui si partecipa, da riportare rispettivamente nella parte IV/B/2a) del DGUE. Al fine di tenere in considerazione gli effetti negativi causati dall'emergenza covid, si ritiene opportuno non prendere in considerazione l'anno 2020 nell'individuazione del triennio.

La scelta del requisito trova giustificazione nella necessità di garantire la scelta di operatori economici di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio.

La prova di detta capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante produzione di estratti di bilancio e/o di documenti contabili da cui risulti il fatturato generale e specifico dichiarato. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Tale documentazione potrà essere caricata sul sistema AVCPASS o in alternativa allegata alla documentazione amministrativa di cui al successivo articolo 12.

4.2.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali

- Non richiesti.

ART.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'ASL Rieti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del D.Lgs. n.50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016, accetta il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Seguente link:

<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che ciascuno dei soggetti interessati compili un DGUE distinto riportante le relative informazioni pertinenti. I DGUE così predisposti devono essere caricati secondo la modalità stabilite nella sezione DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere caricato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a IV del predetto documento.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente dai seguenti soggetti: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Stesso obbligo vige anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In alternativa a quanto sopra è altresì concessa la facoltà che il DGUE dell'operatore economico sia sottoscritto solamente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute.

Guida alla compilazione del DGUE

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto. Compilato a cura della Stazione Appaltante.

Parte II. Informazioni sull'operatore economico. Compilato a cura dell'offerente per le parti applicabili.

Relativamente alla sezione A si precisa che:

- a. la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- b. la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata da questa Azienda, per i soli operatori italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC., pertanto per gli operatori economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. A della Parte II è NO;
- c. laddove richiesto l'indirizzo E-mail l'operatore economico, qualora ne sia in possesso, dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell'indirizzo e-mail ordinario.

La sezione B deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

La sezione C, deve essere compilata nel caso in cui l'offerente faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento. Il concorrente in tal caso, per ciascuna ausiliaria, dovrà caricare il relativo DGUE in formato elettronico secondo le modalità sopra descritte, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in funzione dei requisiti oggetto dell'avvalimento e alla parte VI.

La sezione D deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in subappalto. In tal caso dovranno essere indicate le prestazioni che si intendono subappaltare e la quota espressa in percentuale (%) sull'importo contrattuale.

Parte III. Criteri di esclusione: Compilato a cura dell'offerente per le parti applicabili.

Le dichiarazioni di cui alla sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 2, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale. In caso di risposte affermative le dichiarazioni rese tramite il DGUE devono essere integrate con le informazioni dei soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché con ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni di cui alla sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4, del Codice.

Le dichiarazioni di cui alla sezione C devono ritenersi uniformate: - alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lettera b) del Codice e dunque le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice stesso. (N.B. in quanto non previste dal vigente Codice in detta sezione C NON devono ritenersi rese le dichiarazioni relative: - allo stato di amministrazione controllata, - alla cessazione di attività, - accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza, - la cessazione anticipata di un precedente contratto, - alla trasmissione senza indugio dei documenti complementari in favore di una stazione appaltante.

Nella sezione D, dedicato agli altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato Membro dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Al quesito proposto in sede di compilazione **Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale** rispondere "SI".

Il sistema metterà a disposizione un campo nel quale dichiarare quanto segue:

- (art. 80, comma 2, del Codice), da rendere con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice (da riferire ai soggetti, riportandone gli estremi identificativi, dichiarati nell'istanza di partecipazione) l'insussistenza, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- (art. 80, co. 5, lett. f) del Codice) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- (art. 80, co. 5, lett. f-bis) del Codice) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- (art. 80, co. 5, lett. f-ter) del Codice) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- (art. 80, co. 5, lett. g) del Codice) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- (art. 80, co. 5, lett. h) del Codice) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990;
- (art. 80, co. 5, lett. i) del Codice) di essere in regola in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dall'art. 17 della L. 68/99;
- (art. 80, co. 5, lett. l), del Codice) riportare, tra le seguenti, l'ipotesi che si intende dichiarare: di non essere stato vittima, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991; **oppure** che essendo stato vittima, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, HA DENUNCIATO i fatti all'autorità giudiziaria (**Nota bene:** allegare alla presente dichiarazione la

relativa documentazione); **oppure** □ che essendo stato vittima, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, NON HA DENUNCIATO tali fatti all'Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 24/11/1981 (**Nota bene: in tale ultima ipotesi** allegare la relativa documentazione che deve essere inserita all'interno della busta "A" dei documenti amministrativi);

- (art. 80, co. 5, lett. m), del Codice) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla presente procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- (art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001) di non aver assunto, negli ultimi tre anni, dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Parte IV. Criteri di selezione: Compilato a cura dell'offerente per le parti applicabili da A a D.

Si precisa che la sezione *α*) **non** deve essere compilata.

Nella sezione A si dichiara il punto 1).

Nella sezione B (Capacità economica e finanziaria), compilare il punto, 2a) ed eventualmente 3); in tale sezione i Concorrenti dovranno dichiarare il possesso del requisito previsto all'art. 4.2.2 del presente Disciplinare di Gara indicando gli estremi della certificazione richiesta nell'articolo medesimo.

Nella sezione C (Capacità tecniche e professionali), compilare il punto 1b). In tale sezione il candidato dovrà dichiarare il possesso del requisito previsto all'art. 4.2.3 del presente Disciplinare, nonché indicare gli estremi della certificazione richiesta nell'articolo medesimo.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati. Non applicabile alla presente procedura.

Parte VI. Dichiarazioni finali. Il concorrente rende le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 6 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario sopra elencati avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/16 e della delibera dell'AVCP n. 111 del 20/12/2012 - e successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 – attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa che in caso di malfunzionamento del citato sistema che determini l'eccessivo protrarsi della procedura di gara, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario con le modalità tradizionali nel rispetto della normativa vigente.

ART. 7 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

7.1 SUBAPPALTO

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura del servizio e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto.

E' consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dal medesimo articolo e comunque non diversamente da quanto previsto al comma 2.

Ai sensi del comma 4, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e l'affidatario dimostri in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti di cui all'art. 80. A tal fine il concorrente dovrà produrre nella documentazione amministrativa anche il DGUE della società subappaltatrice.

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019. La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto.

7.2 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento. Tale ricorso è ammesso per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

L'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti e da allegare alla documentazione amministrativa, tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 8 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

8.1 GARANZIA PROVVISORIA

Non richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n.120/2020.

8.2 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà costituire una **garanzia definitiva** del 10% dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

In tale ipotesi, vale quanto precisato per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva nelle forme e contenuti previsti dall'art.103 del D.Lgs.

n.50/2016 determina la revoca dell'affidamento, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla stazione appaltante, l'Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.

L'aggiudicatario, per fatto proprio o di suo dipendente è espressamente obbligato per ogni danno sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque, compresa l'ASL Rieti in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'appalto, restando esonerata al riguardo l'Azienda Sanitaria Locale da ogni responsabilità.

L'Appaltatore risponde pienamente per ogni eventuale danno o infortunio a persone o cose, nel corso dell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore, pertanto, a copertura di tutti i rischi di cui al presente affidamento, dovrà provvedere alla stipula, per tutta la durata del contratto di apposita **polizza RCT/RCO** per danni a terzi e infortuni del personale addetto al servizio, con un massimale pari, almeno, all'importo complessivo del servizio in oggetto.

Tale polizza dovrà contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti della ASL e dovrà, altresì, essere consegnata, in copia, alla ASL entro la data di stipula del contratto.

ART. 9 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, laddove dovuto e se previsto, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi di gara".

Per maggiori dettagli consultare il seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledaipagamenti>

La ricevuta del pagamento deve essere inserita all'interno della documentazione amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di prestazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

10.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta potrà essere formulata secondo le modalità indicate nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale di gara.

Non sono ammesse offerte alternative. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali.

Non saranno ammessi documenti presentati oltre i termini di scadenza fissati per la presentazione delle offerte.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

10.2 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e ogni altro documento richiamato devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi si precisa che la documentazione da produrre in sede di gara deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti: dal legale rappresentante, dal procuratore autorizzato o comunque da altra persona legittimamente autorizzata dall'impresa mandataria o del consorzio,
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (**per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti**).

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice (soccorso istruttorio).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

ART. 10.3 CAMPIONATURA

E' prevista la campionatura obbligatoria per tutti i lotti.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare un campione per ciascun articolo del/i lotto/i di interesse, **entro la data ed orario previsti per la presentazione delle offerte**.

Ogni campione presentato relativo al prodotto, o parte di esso, dovrà essere inviato in plico chiuso sul quale dovrà essere saldamente applicata un'etichetta controfirmata dal proprio Legale Rappresentante, indicante la Denominazione della Ditta offerente il numero progressivo del Lotto di cui al Capitolato Speciale di Gara e relativi allegati.

Detta campionatura, dovrà essere riepilogata con apposita distinta con numerazione progressiva e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della sede ASL di Rieti, via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti, dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 13:00, martedì e giovedì 8:30 - 13:00 e 15:00 - 16:30 e dovrà essere inserita in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo trasparente, su cui frontespizio dovrà essere riportata la dicitura: "PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA MATERIALE IN TNT – NON APRIRE - CAMPIONATURA DI GARA", la ragione sociale e sede legale della ditta, il numero di telefono e indirizzo PEC ove inviare comunicazioni inerenti alla gara.

La campionatura è da intendersi elemento costitutivo, qualora non pervenuta o difforme con quanto previsto dalla presente procedura e dall'offerta economica, comporterà l'esclusione della Ditta dalla gara ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta.

La campionatura dovrà essere consegnata, nel luogo, nelle quantità e nelle modalità sopra indicate, ed inoltre indicare chiaramente i seguenti dati riportati in una distinta riepilogativa in duplice copia:

- numero del lotto di gara cui si riferisce il prodotto;
- nome commerciale e descrizione del campione, codice articolo della Ditta fornitrice e di quella produttrice se diversa;
- quantità di pezzi acclusi.

Su ciascun elemento campionato dovrà essere apposto un adesivo o cartellino riportante la dicitura della ditta offerente, nonché la descrizione del prodotto in modo da abbinare immediatamente il campione con la ditta corrispondente.

Non è previsto alcun compenso a rimborso spese per l'invio dei campioni che debbono considerarsi ceduti a titolo gratuito.

La campionatura della Ditta aggiudicataria resterà depositata nella sede dell'Azienda per tutta la durata del contratto, e ad essa si farà riferimento ogni qualvolta dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

ART. 11 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della domanda di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 12 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RDO - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente interessato alla partecipazione alla presente RdO, dovrà allegare la seguente documentazione **firmata digitalmente**:

- **Istanza di partecipazione** ed annessa dichiarazione redatta su proprio modello (All. 1 al Disciplinare_Istanza di partecipazione)

Il concorrente allega copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

- **(EVENTUALE)** copia della procura, se il sottoscrittore è procuratore;
- **(EVENTUALE)** Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (allegati come richiamati nell'istanza di partecipazione di cui al punto 1)
 - a) Dichiarazione sostitutiva, nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti, dei soggetti di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Società che costituiscono il raggruppamento, con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse già individuata nella dichiarazione e qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.
 - b) Ovvero, nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, il mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica oppure atto costitutivo del consorzio o GEIE, contenente le medesime informazioni di cui sopra.
 - c) Nel caso di Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete:
 - c.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: si allega dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
 - c.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: si allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - c.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: si allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell'appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato e sottoscritto. Si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 4 e 5 della presente disciplinare.
- **Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.** competente per territorio, attraverso la compilazione del relativo schema di dichiarazione, Allegato al presente disciplinare, **ovvero**, in caso di sede all'estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto con indicazione della sede e del numero di iscrizione;
- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità conformemente a quanto di seguito specificato. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera. **Il PASSOE generato dal sistema AVCPASS, deve essere stampato, firmato e caricato tra la documentazione amministrativa.**

Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché, l'eventuale deposito del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.

In caso di partecipazione plurima il PASSOE, prima di accluderlo nella busta in esame, deve essere **firmato congiuntamente** da tutti i soggetti che lo costituiscono/costituiranno.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, all'interno della busta in argomento deve essere inserito **anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.**

- **(EVENTUALE)** Esclusivamente nell'ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) Il DGUE dell'impresa ausiliaria, da compilare nelle parti di interesse, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Si rinvia alle indicazioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare;
 - b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. *(Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia);*
 - c) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- Copia del **Capitolato Speciale d'Appalto, del disciplinare e relativi allegati**, firmate digitalmente per accettazione incondizionata di quanto in essi previsto;
- **comunicazione**, contenente la matricola INPS e il codice cliente INAIL ai fini della richiesta

telematica del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante;

ART. 13 - MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RDO - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per ciascun lotto al quale il concorrente intende partecipare, egli dovrà fornire, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione tecnica firmata digitalmente dalla quale si evinca la rispondenza del prodotto offerto a TUTTE le caratteristiche tecniche minimali indicate nel CSA e nei relativi file excel allegati denominati “Riga unica RDO lotto x”.

- a) **Relazione** tecnica possibilmente di un max di 10 pagine dalla quale si evinca, a pena di esclusione, la rispondenza dell’offerta prodotta a tutte le caratteristiche minime riportate nel capitolato di gara e suoi allegati;
- b) **Scheda tecnica** del prodotto offerto
- c) **Dichiarazione** ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, dalla quale si rilevi quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

Detta dichiarazione, sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, deve essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La presenza di prezzi o informazioni economiche in cartelle diverse dalla documentazione economica, comporterà l’esclusione dalla gara.

ART. 14 - MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RDO - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Il concorrente interessato alla partecipazione alla presente RdO, dovrà allegare la seguente Documentazione Economica firmata digitalmente per ciascun lotto al quale intende partecipare:

- a) Offerta Economica complessiva per il singolo lotto (pdf generato da sistema);
- b) File excel “Riga unica RDO lotto x” compilato per ciascun lotto di interesse;

Si precisa, inoltre, che saranno dichiarate nulle quelle offerte che contengano riserve, condizioni, che siano comunque espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di terzi.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di una offerta, pertanto, non sono ammesse offerte alternative o plurime.

Si precisa che verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E’ facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta o di una sola offerta tra quelle presentate che sia risultata valida e meritevole di apprezzamento da parte della Commissione esaminatrice, fermo restando, ai sensi di quanto stabilito dal comma 12 dell’art. 95 del D. Lgs.18 aprile 2016, n.50, che l’ASL Rieti può decidere di non

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

ART. 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto sarà aggiudicato, per singolo Lotto, mediante il criterio selettivo **del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

Saranno accettate esclusivamente offerte il cui importo sarà inferiore a quello specificato quale base d'asta.

Ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge n.120/2020, *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”*

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'aggiudicazione sarà disposta ai sensi dell'art. 95, comma 2), del D.Lgs. n. 50/2016, per singolo lotto, a favore dell'Impresa concorrente che avrà presentato l'offerta avente prezzo più basso (maggiore sconto percentuale rispetto alla base d'asta del lotto) determinata in base alla seguente formula “Ribasso Massimo non Lineare”:

$$P = P_{max} * \left(\frac{Rpff}{R_{maxoff}} \right) ^{\alpha}$$

Dove:

P_{max}: corrisponde al Punteggio Massimo

R_{ppff}: corrisponde allo Sconto Percentuale Offerto

R_{maxoff}: corrisponde allo sconto percentuale massimo offerto

$\alpha = 0,5$

ART. 16 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge n.120/2020, *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”*

ART. 17 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP o il Seggio di gara, istituito ad hoc presieduto dal RUP, procederà nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte e sbloccare la documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 11;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, con indicate le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, che sarà comunicato alle ditte concorrenti a sistema e/o mezzo PEC;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Successivamente la Stazione Appaltante, per mezzo delle strutture sanitarie utilizzatrici, procederà ad effettuare il controllo circa la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche minimali richieste in gara.

Nel caso in cui i prodotti offerti dalla ditta non dovessero risultare conformi e/o idonei all'uso, si procederà all'esclusione della stessa ed a chiedere la campionatura al secondo in graduatoria. Tale operazione verrà ripetuta fino all'individuazione di un'operatore economico i cui prodotti risultino conformi a quanto richiesto in gara ed idonei all'uso per il quale si necessitano.

Le offerte che saranno state ritenute conformi ed idonee saranno ammesse alla fase successiva della gara.

ART. 17 ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dall'Azienda, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando quanto previsto nei seguenti punti:

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della **fattura elettronica** da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere interessate, esclusivamente in formato elettronico;
2. Ai sensi dell'art.3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei **flussi finanziari**;
3. Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare Il codice identificativo di gara (**CIG**);
4. Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo **Split Payment** IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario;
5. indicazione dettagliata della merce consegnata;
6. indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

Il mancato rispetto di quanto sopra, non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

Nel caso di noleggio il fornitore dovrà emettere una fattura posticipata trimestrale (31/03 – 30/06 - 30/09 – 31/12) sempre a seguito di ordinativo emesso dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato, negli atti di gara e nel contratto non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell'inadempimento. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal presente Disciplinare sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

In caso di servizi, tutte le fatture saranno liquidate previo nulla osta del DEC di corretta esecuzione del servizio che verrà comunicata al RUP.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'ASL gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

ART. 18 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI. PENALI

Si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Gara (CSA).

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO EX ART. 1373 CC

Ferme le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto e recesso previste dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che integralmente si richiamano, l'ASL Rieti si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione da farsi all'Aggiudicatario via PEC, con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula dei contratti con gli operatori economici aggiudicatari dei lotti di cui alla gara aggregata esperita dalla ASL di Viterbo (capofila) per conto, anche, della ASL di Rieti per la fornitura di dispositivi medici afferenti anche alla presente procedura di gara;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016), come dichiarati;
- qualora l'Aggiudicatario non comunichi immediatamente all'ASL Rieti ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dall'ASL Rieti, ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
- mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente Capitolato;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore complessivo del contratto;

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente capitolato;
- dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco dei 6 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'ASL Rieti, le giustificazioni dell'Aggiudicatario;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno, a totale incondizionato giudizio dell'ASL Rieti, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;
- in tutte le ulteriori ipotesi esplicitamente indicate nel presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario si impegna a fornire all'ASL Rieti tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'ASL Rieti:

la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;

il diritto di affidare a terzi l'affidamento, in danno dell'Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese e/o minori entrate che l'ASL Rieti dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare l'appalto utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

L'ASL Rieti si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società aggiudicataria con lettera raccomandata a.r. o con PEC.

L'ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'Aggiudicatario via PEC, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano. In tal caso L'Aggiudicataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni eventuale compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Altresì l'ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di inadempienze, anche non esplicitamente individuate nel presente Capitolato come causa di decadenza, ma tali da inficiare o compromettere gravemente la regolarità dell'Affidamento e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, previa contestazione con diffida inoltrata all'Aggiudicatario con raccomandata AR o a mezzo PEC.

Con detta diffida è prefissato un termine congruo, non inferiore a 10 giorni lavorativi, entro il quale il Commissionario deve sanare l'inadempienza e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

La ASL Rieti, decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora non ritenga di accogliere le eventuali giustificazioni addotte dall'Aggiudicatario, procede a risolvere il Contratto.

ART. 20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'ASL che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
- f. a comunicare all'ASL ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere

successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- titolare del trattamento è l'ASL di Rieti.
- Responsabile del trattamento è l'Avv. Angelo Ferraro – Tel.: 0746279619 - 074627960 e-mail: dpo@asl.rieti.it - PEC: dpo.asl.rieti@pec.it;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
- con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

ART. 22 OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165”

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine si dà atto che l'Appaltatore si impegna a portare detto codice a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 23 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato e nel disciplinare, ivi compresi i relativi allegati, si fa espresso richiamo alle normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l'ASL Rieti e l'aggiudicatario in ordine all'esecuzione del contratto, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Rieti.

Si uniscono alla presente lettera/disciplinare e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

- All. 1 - Istanza di partecipazione;
- All. 2 - Patto d'integrità,
- All. 3 - Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati;
- All. 4 – CSA con allegati;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Matteo Palmieri

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, la ditta esplicitamente dichiara di accettare specificamente ed integralmente il presente Disciplinare di gara e relativi allegati, ferma restando l'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.

LETTO E APPROVATO SI SOTTOSCRIVE
PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE LA DITTA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

ai fini della partecipazione alla

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA SEMESTRALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI MATERIALE MONOUSO IN TNT STERILE E NON STERILE, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, DA DESTINARE ALLE NECESSITÀ DELL'ASL DI RIETI

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
- (capogruppo) _____
- (mandante) _____
- (mandante) _____
- (mandante) _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) ed f-ter) del d.lgs. 50/2016;

2) di:

indicare nell'allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____;

3) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio/Fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

4) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante da ciascuna Azienda aderente alla presente procedura consultabile nella sezione amministrazione trasparente presente sul sito aziendale delle stesse, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare;

1) Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice pena la risoluzione del contratto;

7) [in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:

che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8) di:

autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,

ovvero

non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

10) [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

11) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]

che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegata/a.

12) [in caso di Rete d’Impresa]

che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete] _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con

rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:

o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.

13) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituenti] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____

14) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica²] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

15) che non sussistono le situazioni di conflitto previste dagli artt.42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e dall'art.7 del DPR 16 aprile 2013 n.62 e che, pertanto, il personale dipendente

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

della società _____, meglio descritto dal citato art. 42, comma 2, non ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura di appalto indicata in oggetto;

e inoltre

che il personale dipendente della società _____ di seguito enucleato, riconducibile alla categoria del personale descritto dall'art. 42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si è astenuto dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività concernenti la gara d'appalto in oggetto per la quale la società stessa ha formulato istanza di partecipazione per le motivazioni meglio descritte accanto al nominativo:

1) nome e cognome _____

Motivazione dell'astensione _____

2) nome e cognome _____

motivazione dell'astensione: _____

16) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati dall'art.85 del D.Lgs. 159/2011, (persone munite di potere di rappresentanza, direttore tecnico e componenti del collegio sindacale), non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011(codice delle leggi antimafia)

Il sottoscritto inoltre, in nome e per conto della Società.....si impegna, in caso di aggiudicazione, a trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, le dichiarazioni sostitutive previste dal Codice delle leggi antimafia rese dalle persone munite di potere di rappresentanza, direttore tecnico e componenti del collegio sindacale, unitamente alle rispettive dichiarazioni sostitutive relative ai familiari conviventi di maggiore età.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____, e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con sede in _____, via _____, n. _____, CAP _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PATTO DI INTEGRITA'

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA SEMESTRALE, IN
SOMMINISTRAZIONE, DI MATERIALE MONOUSO IN TNT STERILE E NON STERILE,
SUDDIVISA IN 4 LOTTI, DA DESTINARE ALLE NECESSITÀ DELL'ASL DI RIETI**

N. Gara:_____

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (da ora anche ASL Rieti), codice fiscale./P.Iva 00821180577, con sede in Rieti Via del Terminillo n. 42, nella persona di _____ nato/a _____ il _____ in qualità di _____

E

_____ (di seguito anche operatore economico), con sede legale in _____, via _____ codice fiscale/P.IVA _____, rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di _____

(Il presente Patto, firmato digitalmente quale accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'operatore economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara di cui all'art. 1, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente firmato digitalmente sono regolabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Il summenzionato Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata e deve essere inserito nella busta contenente la Documentazione amministrativa.

Nel caso di R.T.I./Consorzi ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./Consorzio o Rete di impresa. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, il documento deve essere presentato, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal Consorzio).

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.

VISTO:

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- la Deliberazione n. 107 del 31 gennaio 2018 con la quale la ASL di Rieti ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità del triennio 2018-2020;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di Rieti adottato con Deliberazione n. 89/D.G. ff del 31 gennaio 2014;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO IN TNT PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI RIETI

Tale patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dello svolgimento della procedura stessa.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di

denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto/concessione.

Il personale e i collaboratori dell'ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Articolo 2 – Obblighi dell'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione dell'operatore economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in epigrafe.

Articolo 3 – Obblighi della Stazione Appaltante

L'ASL Rieti:

- si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità vigente.
- si impegna a portare a conoscenza del proprio personale e di tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara indicata in epigrafe e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, ove assegnato, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
- attiverà, nel rispetto del principio del contraddittorio, le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra enunciati, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di Rieti adottato con Deliberazione n. 89/D.G. ff del 31 gennaio 2014.

Articolo 4 – Sanzioni

L'operatore economico, sin d'ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'ASL Rieti, potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione della procedura;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'ASL di Rieti per i successivi 3 anni.

Articolo 5 – Efficacia del patto di integrità e Foro competente

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'ASL di Rieti e gli operatori economici concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Rieti.

Luogo e data

ASL Rieti

(Firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato dell'operatore economico concorrente o comunque altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare lo stesso)

ATTO DI NOMINA
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

ASL di Rieti con sede in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, quale *Titolare del Trattamento*, (di seguito, per brevità "**Titolare**" o "**ASL**" o "**Azienda**");

E

_____, quale *Responsabile Esterno del Trattamento* (di seguito, per brevità, "**Responsabile**"),

Di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

- Tra la ASL di Rieti e _____ è in atto un Contratto / Convenzione _____ attinente

- _____ (di seguito, per brevità, "**Contratto/Convenzione**");
- per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto/Convenzione, il Responsabile tratterà dati personali di cui l'Azienda è Titolare;
- l'ASL, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Titolare del trattamento dei dati personali, di "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili" ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di "dati relativi alla salute" ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato, _____, quale Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per **“Legge Applicabile”** o **“Normativa Privacy”**, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, **“GDPR”**) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto/Convenzione;
- per **“Dati Personali”**: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto/Convenzione stipulato con l'Azienda;
- per **“Categorie particolari di dati”**: si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- per **“Dati relativi alla salute”**: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per **“Interessato”**: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per **“Servizi”**: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto/Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
- per **“Titolare”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per **“Responsabile del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per **“Ulteriore Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;

- per **“Persona autorizzata al trattamento”** o **“Incaricato”**: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per **“Amministratore di sistema”** o **“ADS”**: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per **“Misure di Sicurezza”**: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per **“Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2

Nomina e oggetto

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina _____, quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nel Contratto/Convenzione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto/Convenzione solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.

Art. 3

Durata e finalità

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l'affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni

eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art. 4

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione e nella presente nomina.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni:

- deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
- deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
- deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge

e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;

- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:
 - verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;
 - relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
 - accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso;
 - eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
 - procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
- il Responsabile, per quanto di competenza, deve verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento mettendolo immediatamente a disposizione di quest'ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;
- il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
- nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all'incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
- il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
- il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
- il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;

- il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
 - individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
 - periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
 - identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
 - identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casaforti, ecc.);
 - prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
 - verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;
- il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
 - trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
 - non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
 - non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
 - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
 - riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
 - limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.
- Laddove rilevante ai fini dei servizi e delle attività di cui al Contratto/Convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, e sue successive modificazioni, riguardante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema" e s.m.i., il

Responsabile si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti dai predetti Provvedimenti, tra cui, in particolare:

- individuare e designare quale “Amministratore di Sistema” la/e persona/e cui sono attribuiti compiti e/o funzioni di Amministratore di Sistema in riferimento ai sistemi impegnati per la fornitura dei servizi oggetto del Contratto/Convenzione, previa valutazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di tali persone e con l’elencazione analitica nella designazione individuale degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- mantenere un documento interno aggiornato, contenente gli estremi identificativi delle persone preposte quali Amministratori di Sistema, con l’elenco delle funzioni ad esse attribuiti, e renderlo disponibile in caso di accertamenti del Garante e, ove necessario, di verifica da parte del Titolare, su richiesta di quest’ultima;
- adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi ed archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema designati, assicurando che le registrazioni abbiano le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità prescritte dal citato Provvedimento e siano conservate per almeno 6 mesi;
- adottare per tutti i sistemi Sw di base ed Hw che prevedano un’utenza di super user, che non possa essere identificata fisicamente con un Amministratore di Sistema, la creazione di un registro ove siano riportate i dati anagrafici dell’utente incaricato di svolgere tale attività; Qualora gli utenti incaricati per accedere al medesimo Sw di base ed Hw fossero più di uno, in tale registro dovrà essere previsto il controllo quotidiano delle presenze in servizio di tali incaricati al fine di poter ricondurre le attività svolte sui sistemi ai medesimi amministratori;
- procedere, annualmente, alla verifica dell’operato dei suddetti Amministratori di Sistemi, in modo da controllare la loro rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati connessi ai servizi forniti alla nostra Azienda;
- produrre ed aggiornare annualmente, se richiesto, un documento attestante i servizi svolti che contenga anche la copia degli attestati della formazione del personale incaricato allo svolgimento delle attività e spieghi esaustivamente tutti processi svolti al fine del mantenimento della sicurezza dei dati.

Art. 5

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione, nella presente nomina, oltre che della Normativa Privacy.

Art.6

Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Contratto/Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

Art.7

Nomina di ulteriori responsabili

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

Art.8

Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del *GDPR*, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del *GDPR*. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Art. 9

Disposizioni Finali

Il presente Atto di nomina, in uno col Contratto/Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di

interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.

Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Contratto/Convenzione a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.

Rieti lì _____

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Responsabile Esterno

Il Titolare del trattamento

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C.: Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA SEMESTRALE IN SOMMINISTRAZIONE DI
MATERIALE MONOUSO IN TNT STERILE E NON PER LE NECESSITA'
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI**

ART. 1: OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO E DURATA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in somministrazione di materiale monouso (set teleria, camici, articoli sfusi) in T.N.T. (tessuto non tessuto) sterile e non da destinare alle necessità della ASL di Rieti. Le quantità e le descrizioni dei singoli articoli componenti i vari lotti dei prodotti da fornire sono contenute nei prospetti di sintesi allegati al presente capitolato.

La durata della fornitura è prevista per un periodo di 6 (sei) mesi.

ART. 2 – SPECIFICHE DELLA FORNITURA

ART. 2.1 – QUANTITÀ

Le quantità dei prodotti sono riportate, lotto per lotto, nei file excel di ciascun lotto allegati al presente Capitolato.

I quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno semestrale, sono da intendersi quale stima e, pertanto, sono indicativi e non impegnativi essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno di questa ASL.

I quantitativi potranno essere incrementati – ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice – nel limite del 30% per sopravvenute esigenze aziendali.

ART. 2.2 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI DEI PRODOTTI

Le descrizioni di massima e le misure dei singoli articoli componenti i vari lotti sono contenute nei prospetti di sintesi ai quali si rinvia.

Sono vincolanti per la identificazione del prodotto e orientative (scarto 10%) rispetto alle misure ivi riportate.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e gli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego resta a completo carico della Ditta fornitrice.

Tutto il materiale da fornire deve essere inodore, LATEX FREE e possedere caratteristiche tali da assicurare: idrorepellenza o adeguato potere assorbente ove tale caratteristica sia indispensabile, impermeabilità, barriera al passaggio di microrganismi, alta resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale, antistaticità, ridotta dispersione di fibre, colorazione uniforme e antiriflesso e senza rilascio di sostanza, ritardo alla fiamma, elevata drappeggiabilità, morbidezza traspirabilità, assenza di odore, atossicità.

Gli adesivi di tipo anallergico, ove previsti, dovranno essere tenaci, ma non creare disagi al momento della rimozione causando problemi al paziente o lasciando residui di adesivo sulla cute del paziente stesso.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CEE 93/42, soddisfare i requisiti essenziali di cui alla norme UNI EN 13795 e 14683 (mascherine chirurgiche), essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

In particolare:

LOTTO 1 – SET OPERATORI

Rilevato che gli articoli offerti debbono possedere i caratteri qualitativi su riportati, i set dovranno essere composti secondo le indicazioni riportate nel file excel relativo al lotto (al quale si rinvia). Tutti i set dovranno essere confezionati in "doppio confezionamento" vale a dire avvolti in carta medica e inseriti in busta. Le dimensioni dovranno permettere un'adeguata e corretta tecnica asettica di preparazione del campo operatorio ed esecuzione in sicurezza dell'intervento. I teli devono essere costituiti da un unico pezzo o, qualora si richiedesse la presenza di più pezzi, gli stessi devono essere fissati con saldature/adesivi e la loro unione deve essere continua per tutta la lunghezza al fine di assicurare la continuità della barriera batterica.

Detti teli ove richiesto, devono essere forniti da fessure, fenestrature, fori o altro, zone adesive, film da incisione incorporato, sistemi di fissaggio, sacche di raccolta.

La superficie dei teli che deve avere una colorazione antiriflesso e uniforme, dovrà garantire un ottimale controllo dei liquidi ed evitare il loro passaggio al di sotto dei teli stessi.

LOTTO 2 – CAMICI

Rilevato che gli articoli offerti debbono possedere i caratteri qualitativi su riportati, i camici dovranno garantire adeguata protezione e sono richiesti, come specificatamente riportato nel file excel relativo al lotto (al quale si rinvia), avvolgenti normali, rinforzati e ad alta protezione a seconda della criticità degli interventi, del rischio e della presenza di liquidi. Dovranno consentire movimenti comodi avere buona vestibilità e comfort, proteggere l'operatore, nonché prevenire il rischio di contaminazione delle ferite.

I camici dovranno essere in TNT idrorepellente, traspirante, con rinforzi impermeabili ai liquidi nelle zone critiche, avvolgenti e dotati di sistema di chiusura regolabile al collo. Dovranno essere privi di cuciture, con saldature realizzate ad ultrasuoni e dotati di polsini in maglia elastica. Anche gli inserti aggiuntivi sul corpo, ove necessari a seconda della tipologia di camice, debbono essere fissati senza cuciture. Tutti i camici dovranno essere dotati di idonee salviette per l'asciugatura delle mani in numero almeno di due. In situazioni di alto rischio il camice dovrà essere impervio e realizzato in materiali che garantiscano un'ottima protezione dai liquidi e dai rischi di penetrazione virale, garantendo una buona traspirabilità all'operatore. I camici dovranno essere confezionati singolarmente con una piegatura tale da consentire all'utilizzatore di indossarlo senza l'ausilio di terze persone (parte dritta del camice verso l'interno).

LOTTO 3 – ARTICOLI SFUSI STERILI

Rilevato che gli articoli offerti debbono possedere i caratteri qualitativi su riportati, gli articoli sfusi dovranno rispondere indicativamente, con un margine di tolleranza del 10%.

Le sacche di isolamento organi devono essere realizzate in materiale plastico impermeabile, atossico e resistente alle basse temperature adatte al trasporto degli organi, provviste di un sistema di chiusura, morbido e resistente.

LOTTO 4 – ARTICOLI NON STERILI

Rilevato che gli articoli offerti debbono possedere i caratteri qualitativi su riportati e le descrizioni riportate nell'allegato "4", essi dovranno essere conformi a quanto indicato dal D.Lgs. n. 46/97, in attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità CE e alla classe di appartenenza. Inoltre, le mascherine chirurgiche

debbono essere conformi alla norma UNI EN 14683 del 09/02/2006 concernente "Mascherine chirurgiche - requisiti e metodi di prova".

In particolare le mascherine, morbide, traspirabili e confortevoli, devono essere: antifog, ipoallergenica e atossica, di colore antiriflesso, non deve avere dispersione di particelle, non deve contenere fibre di vetro, un'efficacia filtrante $\geq 99\%$ (provato con certificazione), ridotta resistenza al flusso respiratorio (provata con certificazione), stringinaso sufficientemente lunghi, modellabili avvolti da materiale morbido.

Per quanto attiene i copri capo questi devono avere dimensione adeguata ad assicurare la copertura dei capelli, essere morbidi, confortevoli, traspiranti, di colore antiriflesso e non deve avere dispersione di particelle.

Le sacche di isolamento organi devono essere realizzate in materiale plastico impermeabile, atossico e resistente alle basse temperature adatte al trasporto degli organi, provviste di un sistema di chiusura, morbido e resistente.

ART. 2.3 – ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO

Su ciascuna confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e quelle necessarie per garantire l'esatta identificazione e una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

Tutti i dispositivi dovranno essere latex free.

Tutti i prodotti dovranno essere completi di etichetta in lingua italiana con tutte le indicazioni previste dalla vigente normativa e, ove prevista la sterilità, i prodotti dovranno essere in confezione singola sterile. Dovranno avere tipologia di imballaggio che garantisca una efficace barriera contro la polvere e l'umidità e una corretta gestione in sala operatoria per il suo utilizzo.

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili.

Un ultimo livello di confezionamento dovrà garantire la protezione del materiale durante il viaggio e/o lo stoccaggio presso i magazzini economici dell'Azienda.

L'imballaggio deve sempre riportare la descrizione del prodotto, la quantità complessiva, il nome e l'indirizzo del produttore e/o del distributore ed il lotto di produzione.

ART. 2.4 - STERILIZZAZIONE

La sterilizzazione, ove necessaria, dovrà essere conforme alla normativa vigente, pertanto i prodotti dovranno essere sterilizzati con i seguenti metodi:

- Ad ossido di etilene (ETO), dichiarando la conformità del residuo all'interno dei prodotti secondo i limiti di legge;
- Mediante irradiazione.

ART. 2.5 – GARANZIA E SCADENZA DEI PRODOTTI

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione, di magazzinaggio da parte della società. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle suddette procedure o qualora, a seguito degli accertamenti di cui al successivo articolo 5, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, la società aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, con un prodotto conforme e privo di difetti e/o imperfezioni, entro un termine

massimo di cinque giorni dal ricevimento dell'ordine. In caso di mancata sostituzione, si procederà come previsto dal successivo articolo 7 (penali) del presente capitolato.

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

ART. 3 - VARIAZIONI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Qualora nel corso della validità contrattuale la società aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche, per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La società aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione alla ASL di Rieti che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

ART. 4 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

L'aggiudicatario è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti secondo quanto disposto dal presente Capitolato

La merce deve essere consegnata in base alle disposizioni di volta in volta impartite dalla ASL Rieti, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine, presso i locali nello stesso precisati, in giorni feriali, ad esclusione del sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Le consegne, franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di **otto giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di trasmissione elettronica (o in caso di non funzionamento del portale NSO a mezzo mail/pec) dell'ordine. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, il fornitore dovrà provvedere alla consegna della merce nel termine di **48 ore** lavorative dalla richiesta dell'Azienda. Qualora ciò non fosse possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio che ha emesso l'ordine ed ove la ASL lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.

I documenti di trasporto, ai sensi della legislazione vigente, debbono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero d'ordine;
- n. del lotto di produzione e scadenza dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla società fornitrice.

ART. 5 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal servizio competente della ASL. Gli imballi che a giudizio del personale della ASL presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la società fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica comunque solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la società dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, rispetto all'ordine cui si riferiscono, anche a distanza di tempo dalla consegna (entro 10 giorni dal ricevimento), quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Agli effetti del

collaudo qualitativo la firma apposta per ricevuta non esonera la società fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Ente ai fini di eventuali verifiche di rispondenza.

La ASL si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ CIVILE

La società aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolte.

Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all'ASL di Rieti ed a terzi nell'espletamento della fornitura anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La società aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la società nell'esecuzione del contratto.

ART. 7 - PENALI

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente Capitolato. e/o da regolamenti, l'ASL di Rieti, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità:

a) Mancata o ritardata consegna

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la somministrazione del genere da fornire per un periodo temporale superiore a 15 giorni lavorativi, l'ASL si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche a prezzo superiore a quello pattuito, il tutto a spese e danno del fornitore medesimo. L'ASL potrà applicare, inoltre, una penale pari al 3% per ogni giorno di ritardo sul valore della ritardata o mancata consegna.

Qualora per più di tre volte venissero riscontrati ritardi nella consegna superiori ai 15 giorni lavorativi, questa Azienda si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto (clausola risolutiva espressa – art. 1456 C.C.), con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

b) Fornitura di prodotti difformi

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, questa ASL si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla Stazione appaltante. In caso di ritardo nella sostituzione, l'ASL potrà applicare la penalità prevista al precedente punto a);
2. restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

L'ASL di Rieti, in ogni caso, si riserva, dopo la terza contestazione formale nei confronti della società aggiudicataria, per ritardata o mancata consegna, mancata sostituzione dei prodotti difformi da quelli aggiudicati o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa – art. 1456 C.C.), con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni

L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'ASL intenda eventualmente intraprendere.

Rimane in ogni caso riservato all'ASL il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

Si uniscono alla presente lettera/disciplinare e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

- All. 1 - Riga Unica RDO lotto 1;
- All. 2 - Riga Unica RDO lotto 2,
- All. 3 - Riga Unica RDO lotto 3;
- All. 4 – Riga Unica RDO lotto 4;

Area Compilata dal PO				Area Compilata dal Fornitore							
Riga	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Quantità richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata - elimina il campo in caso di Offerta Tecnica in OEPV	Prezzo Totale per Riga - elimina il campo in caso di Offerta Tecnica in OEPV	Confezionamento offerto	Note
1	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico									
		Camice Chirurgico Sterile Rinforzato per interventi di breve durata con media dispersione di liquidi (misure XXL). Avvolgente, dotato di lacci alla schiena e al fianco, con chiusura preferibilmente in velcro regolabile al collo, dotato di rinforzo frontale agli avambracci. Confezionato in busta singola, avvolto in carta medica e dotato di due salviette.	pzz.	28,0							
2	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico									
		Camice Chirurgico Sterile Rinforzato per interventi di breve durata con media dispersione di liquidi (misura L). Avvolgente, dotato di lacci alla schiena e al fianco, con chiusura preferibilmente in velcro regolabile al collo, dotato di rinforzo frontale agli avambracci. Confezionato in busta singola, avvolto in carta medica e dotato di due salviette.	pzz.	640,0							
3	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico									
		Camice Chirurgico Sterile Rinforzato per interventi di breve durata con media dispersione di liquidi (misura XL). Avvolgente, dotato di lacci alla schiena e al fianco, con chiusura preferibilmente in velcro regolabile al collo, dotato di rinforzo frontale agli avambracci. Confezionato in busta singola, avvolto in carta medica e dotato di due salviette.	pzz.	616,0							
4	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico									
		Camice Chirurgico Standard Sterile per interventi di breve durata con scarsa e media dispersione di liquidi (misura XL). Avvolgente, dotato di lacci alla schiena e al fianco, con chiusura preferibilmente in velcro regolabile al collo, polsini in maglina. Confezionato in busta singola, avvolto in carta medica e dotato di due salviette.	pzz.	2.560,0							
5	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico									
		Camice Chirurgico Standard Sterile per interventi di breve durata con scarsa e media dispersione di liquidi (misura L). Avvolgente, dotato di lacci alla schiena e al fianco, con chiusura preferibilmente in velcro regolabile al collo, polsini in maglina. Confezionato in busta singola, avvolto in carta medica e dotato di due salviette.	pzz.	2.528,0							
6	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico									
		Camice Chirurgico Standard Sterile per interventi di breve durata con scarsa e media dispersione di liquidi (misura M). Avvolgente, dotato di lacci alla schiena e al fianco, con chiusura preferibilmente in velcro regolabile al collo, polsini in maglina. Confezionato in busta singola, avvolto in carta medica e dotato di due salviette.	pzz.	1.854,0							

Area Compilata dal PO					Area Compilata dal Fornitore						
Riga	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Quantità richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata, elimina il campo in caso di Offerta Tecnica in DEPV	Prezzo Totale per Riga - elimina il campo in caso di Offerta Tecnica in DEPV	Confezionamento offerto	Note
1	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	TELENO SOCCORSO ISOTERMICO ARGENTO/ORO MIS.210X160 - UMBRIA MEDICA S.R.L. cod. COP216 o equivalente	pzz.	300						
2	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	TELENO COPRIPAZIENTE TNT 165X254 CM. CF.10 PZ - ALCON ITALIA SPA cod. 8065153020 - repertorio 1-456753 o equivalente	pzz.	30						
3	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	telo angiografia con fori femorali, rinforzo assorbente e bande laterali. cm. 200x300	pzz.	8						
4	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	nastro velcro passacavi cm.2x20	pzz.	500						
5	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	sacca raccolta liquidi universale in polietilene trasparente, resistente e impermeabile. Dotata di sistema di scarico e bordo adesivo per il fissaggio	pzz.	20						
6	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	SALVIETTA CONFEZIONATA A COPPIA CM.35X35	pzz.	3.500						
7	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	FEDERA DI MAYO X TAVOLO CM.80X150	pzz.	1.330						
8	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	GAMBALE CONFEZIONATO A COPPIA con taglio CM.75X120	pzz.	86						
9	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	guaina copricavo/telecamera. Sacca tubolare munita di fascette adesive cm. 15x250	pzz.	770						
10	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	copertura per strumenti sterile universale in polietilene trasparente e resistente con elasticlatex-free cm.80x150	pzz.	160						
11	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	copertura per strumenti sterile universale in polietilene trasparente e resistente con elastici latex-free cm.50x100	pzz.	475						
12	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	COPPIA COPRIBRACCIOLI cm. 30x80	pzz.	245						
13	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	STRISCIA ADESIVA cm.10x 50	pzz.	1.150						
14	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	tasca adesiva 1 sezione portastrumenti cm. 35x45	pzz.	60						
15	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	TASCA ADESIVA 2 SEZIONI CM.35X45 PORTA STRUMENTI	pzz.	40						
16	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	TELO CON FORO ADESIVO CM.120X150 FORO 7x5 CENTRALE	pzz.	33						
17	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	TELO CON FORO ADESIVO CM.70X90 FORO 7X5 CENTRALE	pzz.	160						
18	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	TELO CON TAGLIO U ADESIVO CM.150X200 TAGLIO U CM.8X50	pzz.	83						
19	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	TELO CON TAGLIO U ADESIVO CM.220X250 TAGLIO U CM.8X70	pzz.	29						
20	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	telo di copertura a due strati NO bordo adesivo(telo tavolo madre piccolo) cm 120x 150	pzz.	266						
21	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	telo di copertura a due strati con bordo adesivo cm. 75x90 c/bordo	pzz.	4.120						
22	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	telo di copertura a due strati NO bordo adesivo cm. 75x90	pzz.	5.425						
23	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	telo di copertura a tre strati cm.200x200 con bordo adesivo	pzz.	198						
24	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	TELO COPERTURA TRE STRATI CM.75X90 CON BORDO ADESIVO	pzz.	28						
25	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	telo di copertura a due strati NO bordo adesivo (telo tavolo madre piccolo) cm. 150x200	pzz.	322						
26	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	TELO TURBANTE cm 80x105	pzz.	22						

Area Compilata dal PO					Area Compilata dal Fornitore						
Riga	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Quantità richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata - elimina il campo in caso di Offerta Tecnica in OEPV	Prezzo Totale per Riga - elimina il campo in caso di Offerta Tecnica in OEPV	Confezionamento offerto	Note
1	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	camici in tnt per operandi, in tessuto idrorepellente e traspirante con mutanda.maniche corte.	pzz.	50						
2	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	camici per visitatori in tnt con doppia allacciatura posteriore, maniche lunghe, con elastico ai polsini.taglia unica	pzz.	8.100						
3	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	cappellino in tnt leggero con lacci posteriori	pzz.	7.100						
4	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	COPRICAPO INTEGRALE IN TNT MOD. SCAFANDRO MONOUSO	pzz.	500						
5	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	copriscarpe in PVC o similare con elastici latex free alla caviglia e impermeabili.Devono resistere alla trazione, allo sfregamento, alla pressione e allo strappo sia in condizioni di bagnato che di asciutto. Misura grande (coprire interamente la scarpa)	pzz.	31.050						
6	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	cuffie rotonde in tnt leggero con elastico. Traspirante	pzz.	10.575						
7	33141000-0	Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico	mascherine chirurgiche monouso in tnt a 3 strat(2 in tnt e1 mezzo filtrante), senza fibre di vetro, con fettuccia. Sistema antifog.con naselli di fissaggio	pzz.	25.075						